

A.S.SE.FI.

AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA
SCHEMA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA

Docup Ob.2 azione 1.1.1: Agevolazioni nella forma di aiuti rimborsabili alle PMI Industriali Zone Phasing Out

FINALITA'	Favorire gli investimenti delle PMI industriali nelle aree a sostegno transitorio
SOGGETTI BENEFICIARI	PMI industriali che effettuino investimenti nelle aree a sostegno transitorio ed esercitino un'attività economica identificata come prevalente nelle seguenti sezioni: D) Attività manifatturiere con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99); Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72 e 73. Non sono ammessi i consorzi di imprese.
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE	Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento relativi a: 1) "immobilizzazioni materiali", ovvero un investimento in capitale fisso materiale destinato alla creazione di una nuova azienda, all'ampliamento di un'azienda esistente o all'avvio di un'attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di un'azienda esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. 2) "immobilizzazione immateriali", ovvero un investimento in trasferimento di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate; 3) consulenze ed altri servizi ed attività. Il programma di investimento deve essere esecutivo, alla data di presentazione della domanda di erogazione e deve essere realizzato entro il 18° mese dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il costo totale del progetto agevolabile non può essere inferiore a € 50.000,00 né superiore a € 500.000,00.
SPESE AMMISSIBILI	A) Immobilizzazioni materiali: edifici, già costruiti o di nuova costruzione (solo categorie catastali A/10 e D/1) purché l'acquisto sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata, esista un certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale; l'immobile non abbia fruito di un contributo nazionale o comunitario nel corso dei dieci anni precedenti la data di stipula del contratto di acquisto.; macchinari e attrezzature di nuova fabbricazione; opere murarie e assimilate necessarie al funzionamento dei beni se funzionalmente correlate agli investimenti sopraindicati. Sono esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile. B) Immobilizzazioni immateriali: brevetti, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. C) Consulenze ed altri servizi ed attività, fino al 20% del costo del programma di investimento ammesso. I servizi forniti dai consulenti esterni non devono essere continuativi o periodici , né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità. A titolo esemplificativo, sono ammesse le seguenti tipologie di spesa: a) spese di consulenza per check-up della struttura aziendale o per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi; b) spese di consulenza per la certificazione EMAS, per la certificazione ISO 14000, per la certificazione sociale SA 8000, per la certificazione ISO 9000, per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia; c) spese di consulenza per progetti di apertura di

	<p>nuovi mercati; d) spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro; e) spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo. Non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. Pertanto, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari ("sovraccosti") necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente. f) spese di consulenza per l'ottenimento di brevetti. g) spese relative alla partecipazione a fiere ed esposizioni. In tal caso, sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.</p> <p>Per tutte le tipologie di investimenti, sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto o, in mancanza, di emissione della fattura.</p>
AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione consiste in un aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 60% dei costi riconosciuti ammissibili, elevabile al 65% nel caso in cui il programma di investimenti comprenda le spese di certificazione di cui al punto b) della voce C "Consulenza ed altri servizi ed attività".</p> <p>Nel caso degli investimenti materiali ed immateriali, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 15% per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese. Per le aree in deroga ex art. 87.3.c) del Trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 18% per le piccole imprese ed il 14% per le medie imprese. Nel caso delle consulenze ed altri servizi ed attività, l'ammontare lordo dell'aiuto non può superare il 50% dei costi dei servizi stessi.</p> <p>La durata del piano di rientro è prevista in un massimo di sei anni. Il rimborso dell'aiuto è previsto a rate semestrali posticipate costanti con due semestralità di preammortamento aggiuntive al piano di rientro sopra indicato.</p>
TERMINI	<p>le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a Fidi Toscana a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Burt (prevista per l'11/05/2005) fino al 15 giugno 2005. La graduatoria delle domande ammesse sarà aggiornata trimestralmente. La graduatoria delle domande sarà redatta entro i tre mesi successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, sulla base della miglior posizione assunta dai programmi di investimento nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente dalla prima fino all'esaurimento della disponibilità del fondo di rotazione.</p>
ENTE	Fidi Toscana.

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti.
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it
 Scheda Aggiornata al 05/05/05